



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## TRIBUNALE DI BELLUNO

SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ORDINARIO

Il Giudice Monocratico del Tribunale

Dott. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale

### NEI CONFRONTI DI:

[REDACTED] nato a [REDACTED] res. in [REDACTED]

IMPUTATO/I

*Alberto Esente*

Per il reato di cui all'art. 348 c.p. in relazione agli artt. 2 e 18 L. n. 6/89 e 5 L.R. Veneto n. 1/05, perché accompagnando in ambiente montano innevato in località Spiz de Zuel un gruppo di persone, su incarico retribuito conferito da [REDACTED], esercitava abusivamente la professione di guida alpina.

In Zoldo Alto, in data 1/02/2015.

Sent. n. 408/2017

N. 2016/000582 R.G.

N. 2015/001292 R.G.N.R.

### SENTENZA

in data 21/06/2017

depositata in Cancelleria

il 28/07/2017

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Alessandro Buzzetto  
*Alessandro Buzzetto*

Art. N. ....  
del Campione penale

Il .....  
fatta scheda

Il Cancelliere

Conclusioni delle parti.

Il Pubblico Ministero chiede la condanna alla pena di euro 500,00 di multa.

Il Difensore della parte civile chiede la condanna al risarcimento del danno pari ad euro 10.000,00 con provvisoria pari ad euro 5.000,00.

Il Difensore dell'imputato chiede l'assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530, 2 cpp perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato o perchè non sussiste. In caso di condanna, si chiede di valutare l'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cp per tenuità del fatto.

Si ripropone l'eccezione di incostituzionalità già proposta all'udienza del giorno 8.8.2016

Fatto e diritto.

██████████ è stato tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per rispondere del reato di cui all'art. 348 cp per aver esercitato abusivamente la professione di Guida alpina In Comune di Zoldo Alto il giorno 1 febbraio 2015.

Il processo si è tenuto alla presenza dell'imputato.

All'udienza del giorno 8.9.2016 è stata ammessa la costituzione di parte civile del Collegio Regionale delle Guide alpine.

La difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 L.R. Veneto n. 1/2005 ritenendola in contrasto con il disposto di cui all'art. 117 Cost. , e ne ha illustrato le ragioni riepilogate in una memoria difensiva depositata agli atti del dibattimento. L'eccezione non è stata ritenuta dal giudicante rilevante in ordine alla contestazione della pubblica accusa racchiusa nel

21

capo di imputazione, laddove si contesta la mancanza di qualifica di Guida alpina nell'imputato e non le modalità di esercizio dell'attività di Guida alpina. La questione è stata riproposta in sede di discussione finale.

Sono quindi state ammesse le prove orali richieste dalle parti.

All'udienza del giorno 1.2.2017 sono stati escussi i testimoni introdotti dal Pubblico ministero nelle persone di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]. Sono stati prodotti documenti dalla pubblica accusa e in particolare copia della fattura n. 5/2015 emessa dal [REDACTED] alla [REDACTED], società di Treviso che ha organizzato l'escursione nell'ambito della quale è stato contestato all'imputato l'esercizio dell'attività di Guida alpina, per il pagamento delle sue prestazioni. Sono inoltre stati acquisiti i documenti prodotti dalla difesa ed in particolare cinque fotografie dell'ambiente montano ove si è svolta l'attività contestata, per di più scattate il giorno dei fatti in contestazione; una stampa riepilogativa datata 18 maggio 2015, del quadro normativo per l'esercizio della professione di Guida ambientale escursionistica; una stampa estratta da una carta topografica Tabacco dell'area dell'escursione; una descrizione del luogo tratta dal sito web del CAI sezione di Rovigo.

All'udienza del giorno 18 maggio 2017 si è proseguito con l'assunzione dei testi introdotti dalla parte civile nelle persone di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. E' stato esaminato l'imputato su richiesta istruttoria della difesa; sono stati assunti i testimoni della difesa nelle persone di [REDACTED] e [REDACTED]. La difesa ha quindi rinunciato all'assunzione degli ulteriori testi originariamente ammessi e, su accordo con le altre parti, sono stati liberati. E' stata acquisita la documentazione prodotta dalla difesa : richiesta Pm archiviazione per fatto ritenuto analogo a quello in esame e decreto di archiviazione del Gip di Pesaro 28.7.2015; polizza responsabilità civile contratta dall'Associazione italiana Guide ambientali escursionistiche con indicazione della copertura assicurativa anche per le escursioni in ambiente innevato.

All'udienza odierna, la parte civile ha depositato anch'essa la stessa fattura 5/2015 depositata dal PM all'udienza del giorno 1.2.2017, nonchè copia del modulo di iscrizione con relativi costi al corso per Guide alpine. La difesa ha depositato sentenza della Corte Costituzionale 178/2014 e 132/2010.


E' stata quindi data la parola alle parti per la loro discussione. All'esito sono state rassegnate le conclusioni sopra riportate.

E' stata quindi pronunciata sentenza di condanna, con lettura del dispositivo.

Ragioni di carico di lavoro impongono il deposito delle motivazioni in 40 giorni.

Deve preliminarmente essere esaminata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa.

Ritiene la difesa che l'art. 5 della LR Veneto n. 1/2005 che disciplina la professione di Guida alpina e di Accompagnatore di media montagna è incostituzionale in quanto viola il disposto di cui



all'art. 117 Cost. avendo attribuito alla professione di Guida alpina competenze professionali ulteriori rispetto a quelle definite dalla norma statale e segnatamente art. 2 L 6/1989.

Afferma a tal proposito la difesa, che avendo il legislatore regionale veneto stabilito una riserva a favore della guida alpina di attività di accompagnamento di terzi su terreno innevato di montagna con qualsiasi mezzo, abbia ampliato il dettato normativo nazionale e con ciò violato il disposto costituzionale.

La questione è assolutamente infondata e speciosamente posta.

In realtà la norma regionale Veneto 1/2005 afferma all'art. 5 <sup>1</sup> ciò che la legge nazionale n. 6/1989 chiaramente stabilisce all'art. 2 <sup>2</sup> e cioè che è Guida alpina chi svolge professionalmente, tra le altre cose e per quanto qui interessa, dall'accompagnamento di persone in escursioni in montagna sino alle ascensioni sia su roccia che su ghiaccio, per arrivare allo sci alpinistico,

<sup>1</sup> Art. 5 Guida alpina - Maestro di alpinismo

1. **È guida alpina**-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni su sentieri di montagna;
- b) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche su comprensori sciistici, **su terreno innevato di montagna** con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista ;
- c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici;
- d) insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata anche su pareti artificiali, delle tecniche sci-alpinistiche anche nei comprensori sciistici con attrezzatura sci-alpinistica, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
- e) realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie ferrate classiche e sportive.

2. Nell'ambito della qualifica professionale, la guida alpina-maestro di alpinismo può:

- a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici, attività educative, culturali, sportive e comportamentali con fini preventivi degli incidenti in montagna;
  - b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai, sentieri, percorsi attrezzati e vie ferrate e aree per lo sci fuori pista;
  - c) collaborare con enti pubblici per mantenere, segnalare percorsi attrezzati, vie ferrate, sentieri ed itinerari alpini, per certificare, attrezzare e conservare siti e pareti per l'arrampicata.
3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui ai commi 1 e 2 è riservato alle guide alpine e agli aspiranti guida abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali di cui all'articolo 6.

<sup>2</sup> Art.2 Oggetto della professione di guida alpina

1. **È guida alpina** chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. 2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, **su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà** e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, **è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine** istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21. 3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

secondo le varie declinazioni che si possono leggere chiaramente nella legge, su qualunque terreno compreso quello innevato di montagna.

Al contempo l'art. 21 della Legge nazionale <sup>3</sup> nell'individuare la categoria professionale degli Accompagnatori di media montagna, esclude dal loro ambito di attività quelle attività che si svolgono in terreni innevati.

La Legge regionale Veneto citata, pertanto adotta lo stesso sistema individuato dal legislatore nazionale e cioè esclude che possa essere svolta qualunque attività di accompagnamento su terreno innevato se non dalla Guida alpina.

Non vi è pertanto alcun conflitto di attribuzione tra la Regione Veneto e lo Stato nella definizione di Guida alpina in quanto la norma stabilita dall'art. 5 L.R. Veneto 1/2005 ripercorre esattamente quanto stabilito dagli artt. 2 e 21 della L. 6/1989.

Per di più l'art. 5 bis della Legge regionale <sup>4</sup> stabilisce espressamente ciò che l'art. 21 della Legge nazionale dice e cioè che l'Accompagnatore di media montagna non può esercitare la sua attività su terreni innevati.

Pertanto la linea di discriminazione non è, per come affermato dalla difesa, l'uso di "attrezzatura di montagna" ma l'escursione su terreni innevati.

Il che è evidente alla logica sia del legislatore che a quella comune, laddove si comprende che solo dando un dato oggettivo quale quello della presenza di un terreno innevato, si può tracciare una linea di discriminazione base tra l'attività di Guida alpina e quella svolta da chi non lo è.

Per questi motivi, non essendovi alcun conflitto tra la normativa nazionale e quella regionale, avendo il legislatore regionale ricalcato esattamente ciò che la legge dello Stato dice, la questione di legittimità costituzionale viene rigettata.

---

<sup>3</sup> Art. 21 Accompagnatori di media montagna

1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna. 2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. 3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

<sup>4</sup> Art. 5 bis - Accompagnatore di media montagna.

1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna, previa acquisizione, dal Collegio regionale delle guide alpine e dagli organismi competenti del Club Alpino Italiano del Veneto, delle necessarie informazioni, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.



Venendo ai fatti posti alla base dell'imputazione, questi sono stati così acquisiti a dibattimento.

Il teste [REDACTED], è Guida alpina.

Il giorno 1.2.2015 guidava un gruppo di sciatori in un'escursione scialpinistica in località Spiz Zuel in Val Zoldana. Nel corso della giornata incontrò altri gruppi di sciatori ed escursionisti e tra questi un gruppo di Treviso che svolgeva una gita organizzata da un'agenzia di Treviso, la [REDACTED].

Il teste conferma di conoscere il titolare dell'agenzia in parola, tale Valerio Scarpa, il quale contattato la sera stessa per telefono disse che aveva mandato quel gruppo in Val Zoldana facendolo accompagnare da una guida naturalistica, il dott. [REDACTED], l'odierno imputato.

Da qui la denuncia sporta dal [REDACTED] per l'esercizio abusivo dell'attività di guida alpina.

Il teste ha ricordato che il gruppo procedeva su una strada militare che porta in cima alla montagna e che la strada era coperta dalla neve e che quando lo incontrò si trovava oltre il limitare del bosco a quota 1900 metri slm.

Non vi è dubbio che il [REDACTED] fosse alla guida di un gruppo di persone su sentiero di montagna innevato. Tutte le risultanze processuali portano in questa direzione.

Il teste [REDACTED] ha confermato di essere Guida alpina e il titolare dell'agenzia di Treviso, la [REDACTED], specializzata in viaggi ed escursioni aventi come tema di sfondo l'attività all'aria aperta. Organizza inoltre corsi per diventare guida alpina.

A domanda del pubblico ministero ha ricordato che l'escursione svolta con la guida del [REDACTED] il giorno 1.2.2015 aveva lo scopo di far conoscere ai partecipanti l'ambiente naturalistico di Malga Grava e in generale della Val Zoldana. Ha confermato che l'imputato non è Guida alpina ma Guida naturalistica e che quel tipo di attività veniva pagato a fronte di emissione di regolare fattura. Il tratto percorso dal gruppo è un tratto privo di sostanziali pericoli in quanto si svolge quasi tutto su ex strada militare che corre inizialmente all'interno di un bosco per poi dirigersi decisamente verso Malga Grava e da lì alla sommità del monte, lo Spiz Zuel.

Dopo la data in cui si sono svolti i fatti per i quali è processo, lo [REDACTED] ha organizzato altre gite con identico percorso ma da allora l'accompagnatore è una Guida alpina.

A domanda della difesa, il teste ha introdotto la questione relativa ai dubbi che la normativa regionale e statale a suo dire hanno fatto sorgere circa la qualifica e le specifiche competenze della Guida naturalistica e della Guida alpina. Lo [REDACTED] ha poi ulteriormente precisato, a domanda del pubblico ministero che su questi temi si era anche confrontato con il [REDACTED] e che il limite che si erano proposti nello stabilire se una escursione dovesse essere condotta da una Guida alpina o da altra Guida, era quello legato alla difficoltà dell'escursione. In altri termini laddove l'escursione non presentava difficoltà tecniche di alcun tipo, non veniva impegnata la Guida alpina. Analogamente veniva utilizzata la Guida naturalistica allorché lo scopo della gita era di conoscenza del contesto ambientale.

Il teste [REDACTED] introdotto dal pubblico ministero ha sostanzialmente confermato che il giorno in cui sono accaduti i fatti imputati al [REDACTED], egli si trovava nel gruppo del [REDACTED] e stava



partecipando ad un'escursione con finalità di corso di sci fuori pista. Ricorda che il terreno ove si trovavano era completamente innevato.

Il teste [REDACTED] è stato introdotto dalla parte civile. E' il presidente del Collegio delle Guide alpine del Veneto e come tale è Guida alpina anch'egli. Il teste ha spiegato quali sono i corsi che un'aspirante Guida alpina e Guida alpina deve seguire per conseguire il titolo e ne ha indicato i costi.


Si è quindi proceduto all'esame dell'imputato. Si deve da subito sottolineare come il [REDACTED] sia stato preciso e puntuale in ogni sua risposta. Lo stesso ha denotato un elevato grado di cultura generale ed anche specifico e rivolto sia alla conoscenza della montagna che degli ambienti naturalistici. E' laureato in Scienze Forestali ed ha seguito un corso specifico per diventare Guida ambientale escursionistica. Ha partecipato a vari corsi di aggiornamento professionale. Svolge prevalentemente un'attività legata al titolo di studio universitario conseguito e lavora da anni anche nel settore dell'accompagnamento di gruppi in escursioni che hanno la finalità della conoscenza della natura e dell'ambiente montano.

Più volte nel corso del suo esame, sia il pubblico ministero che la difesa gli hanno domandato in cosa ritiene si differenzi il suo ambito operativo come Guida naturalistica rispetto alla Guida alpina. A tal proposito l'imputato ha chiarito che gli è ben preciso il concetto di quali sono gli ambiti di intervento tipici della Guida naturalistica e a tal proposito ha evidenziato che la differenza con la Guida alpina è data dal tipo di attrezzatura necessaria per l'avanzamento in montagna: egli ha affermato che laddove si usa attrezzatura alpinistica quali piccozze, ramponi, corde, la Guida naturalistica non può operare. L'imputato ha aggiunto che vi sono inoltre ambienti, quali quello roccioso e quello che comporta un'ascesa in parete o su ghiaccio, che non sono di competenza della Guida naturalistica ma che se l'avanzata avviene in ambiente innevato ma senza attrezzatura particolare e per tale viene inteso anche l'uso delle ciaspole, questo tipo di escursione non è attività che può essere gestita solo dalla Guida alpina ma anche da quella naturalistica.

Il Dott. [REDACTED] ha precisato che questo intendimento fa parte delle convinzioni proprie della associazione di Guide naturalistiche a cui appartiene. Cosa questa confermata anche dal teste [REDACTED] che è a sua volta Presidente dell'associazione che raggruppa le Guide naturalistiche ambientali.

Il [REDACTED], parlando dei fatti accaduti il giorno 1.2.2015 ha perfettamente ricordato che l'escursione era stata organizzata e programmata con l'aiuto di [REDACTED] e che lo scopo era quello di descrivere la natura e l'ambiente montano della valle. Sebbene il terreno fosse innevato, non c'era pericolo di valanghe e l'avanzamento è avvenuto con l'uso di ciaspole anche se per buona parte del percorso non sarebbe stato necessario in quanto i gruppi che avevano preceduto quello che lui guidava, avevano battuto la neve lungo il percorso, con i piedi e con gli sci.

Orbene, dalle risultanze processuali e che sono state riportate nella misura delle porzioni che interessano al processo, risulta chiaramente la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato che gli viene contestato.



Sebbene sia da ritenersi pacifica la natura istantanea del delitto di cui all'art. 348 cp, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione e quindi per la sua consumazione è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione (Cass. 11493/2013; Cass. 30068/2012), emerge comunque dalle risultanze processuali il requisito della professionalità della prestazione svolta dall'imputato, quale condizione necessaria per la configurabilità del delitto di cui all'art. 348 c.p. contestatogli. Come evidenziato dallo stesso imputato, egli svolgeva abitualmente l'attività di Guida naturalistica per la [REDACTED] anche se a margine di altra occupazione lavorativa conseguente al suo titolo di laurea. Egli svolgeva l'attività di Guida naturalistica per la quale aveva conseguito l'abilitazione e per la quale svolgeva corsi periodici di aggiornamento. Per questa occupazione lavorativa percepiva un compenso a fronte di emissione di fattura.

Compreso ciò, si deve chiarire quale sia l'ambito di lavoro di una Guida alpina.


La legge nazionale, 2 gennaio 1989 n. 6 stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di Guida alpina (così art. 1). Questi sono indicati dall'art. 2 che va letto insieme all'art. 21 della legge.

Recita l'art. 2 che è Guida alpina chi svolge professionalmente anche se non continuativamente ed esclusivamente, le attività ivi elencate e cioè l'accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; l'accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

La norma pertanto stabilisce che l'accompagnamento di persone in attività di escursionismo in montagna è attività propria della Guida alpina (art. 2, lett. a).

Alla Guida alpina si accosta anche la figura dell'Accompagnatore di media montagna che è colui che svolge l'attività di accompagnamento di persone negli stessi ambienti indicati dall'art. 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni che richiedono l'uso di corda o piccozza o ramponi per la progressione e dei terreni innevati (art. 21) e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

Pertanto la progressione che avviene su terreni innevati anche senza l'ausilio di corda o piccozza o ramponi, è comunque attività che deve essere svolta dalla Guida alpina. Il legislatore nazionale per indicare se l'attività di accompagnamento di persone sia propria di una Guida alpina o di un Accompagnatore di media montagna tiene pertanto da conto il tipo di attrezzo che viene usato per la progressione su terreno di montagna e il terreno (roccioso o su ghiaccio) e come ultimo criteri se il terreno è innevato o meno. Qualora lo sia, l'attività di accompagnamento deve essere svolta da una Guida alpina. In altri termini, laddove l'Accompagnatore di media montagna può accompagnare le persone sui terreni indicati dal combinato disposto dell'art. 21 e 2 della L. 6/1989 (esemplificando, boschi, pascoli, sentieri di montagna; mai su terreni di montagna rocciosi





o su ghiaccio o su terreni che richiedono per la progressione l'uso di strumenti tecnici idonei) in stagione secca, non lo può fare se sullo stesso terreno ha nevicato.

La Legge regionale Veneto 3 gennaio 2005 a cui, ai sensi del disposto dell'art. 1 L. 6/1989 e art. 117 Cost. viene demandato di disciplinare la professione di Guida alpina e di Accompagnatore di media montagna, ripercorre esattamente i limiti imposti dalla normativa nazionale esaminata.

L'art. 5 della legge stabilisce infatti che è Guida alpina chi accompagna le persone negli ambienti di montagna indicati dalla norma e in escursioni su sentieri di montagna (art. 5 lett. a).

L'art. 5 bis riconosce che l'Accompagnatore di media montagna può accompagnare persone su sentieri di montagna e per le finalità proprie della descrizione dell'ambiente montano ma non può accompagnarle in escursioni su terreni innevati (art. 5 bis, 1).

In definitiva ciò che accomuna la Guida alpina e l'Accompagnatore di media montagna è il poter accompagnare, sebbene per le finalità differenti indicate dalla norma, gruppi di persone senza l'uso di idonei strumenti necessari per la progressione, su sentieri di montagna o boschi o pascoli ma non se questi terreni sono innevati. In tal caso l'accompagnatore può essere solamente una Guida alpina.

Pertanto la Guida naturalistica, specie del genus Accompagnatore di media montagna, non può svolgere la sua attività su terreni innevati a prescindere dalla difficoltà della progressione e dall'uso o meno di attrezzature specifiche.


L'imputato ha pertanto violato il disposto normativo ed ha svolto, per come egli stesso l'ha descritta, attività professionalmente riservata alle Guide alpine.

Residua da verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo dal momento che la difesa ha messo in dubbio la sua esistenza, articolando la tesi che ritiene l'imputato esente da responsabilità penalmente rilevante in quanto non vi è chiarezza in ambito normativo.

Afferma la difesa che la poca chiarezza normativa sarebbe emersa più volte in sede di convegni pubblici ai quali ha partecipato anche l'imputato.

Orbene, al di là del fatto che la normativa non è assolutamente oscura sul punto ma decisamente precisa, per come chiarito, quello che la difesa intende far emergere più che l'inesistenza dell'elemento soggettivo, è che nell'ambito delle Guide naturalistiche sussistevano all'epoca dei fatti, dei dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione delle norme regolatrici l'attività di Guida alpina.

A tal proposito si ricorda che la Corte costituzionale (C. Cost. 24.3.1988, n. 364) ha testualmente affermato che "se il soggetto si rappresenta effettivamente la possibilità che il suo fatto sia antigiusuridico non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale, essendo egli obbligato a risolvere l'eventuale dubbio attraverso l'esatta e completa conoscenza della (singola) legge penale o, nel caso di soggettiva invincibilità del dubbio, ad astenersi dall'azione". Il dubbio oggettivamente irrisolvibile, che esclude la rimproverabilità sia dell'azione sia dell'astensione è soltanto quello in cui, agendo o non agendo, s'incorre, ugualmente, nella sanzione penale.



Il principio è stato ripreso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. V, 8.1.2017, n. 2506; Cass. Sez. VI, 25.1.2011; Cass. Sez. III, 16.4.2004; Cass. Sez. III, 9.5.1996:) "L'ipotesi di un soggetto sano e maturo di mente che commetta fatti criminosi ignorandone la antigiuridicità è concepibile soltanto quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali, ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale. In relazione a tali categorie di reati possono essere prospettate due ipotesi: quella in cui il soggetto si rappresenti effettivamente la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui tale possibilità non si rappresenti neppure; mentre nella prima di dette ipotesi esistendo, in concreto, più che la possibilità di conoscenza dell'effettiva illiceità del fatto, la concreta previsione di essa, non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale (dovendo il soggetto risolvere il "dubbio eventuale" attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dalla azione), nella seconda ipotesi è riservato al Giudice il compito di una valutazione attenta delle ragioni per le quali l'agente, che ignora la legge penale, non si è neppure prospettato un dubbio sulla illiceità del fatto e, se l'assenza di simile dubbio risulti discendere - in via principale - da personale ed incolpevole mancanza di socializzazione dello stesso, la ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile").

L'imputato pertanto avendo maturato in sé il dubbio che la sua condotta potesse essere antigiuridica e non avendolo risolto in un senso o nell'altro, avrebbe dovuto astenersi dal compiere l'azione. Nel momento in cui agisce, la sua condotta è in violazione della norma penale.

La difesa chiede inoltre di applicare il disposto di cui all'art. 131 bis c.p. ritenendo che in caso di giudizio affermativo di colpevolezza dell'imputato, la sua condotta sia da far rientrare tra quelle che meritano una valutazione di tenuità del fatto.

Questo Giudice non ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 131 bis cp in ordine al reato commesso dall'imputato, per le seguenti ragioni.

Accompagnatore è chi accetta di unirsi ad una o più persone per compiere o per portare a termine una gita, un'escursione assumendosi anche tacitamente la responsabilità di offrire loro sia collaborazione che protezione in misura proporzionale alla differenza di capacità e di esperienza tra l'accompagnatore e gli accompagnati. Di conseguenza chi accompagna si assume anche correlativamente un potere direttivo a cui fa riscontro una soggezione degli accompagnati che devono seguire le regole di comportamento ricevute. Di conseguenza chi è accompagnato si assume un rischio effettivo inferiore a quello che egli soggettivamente percepisce in quanto gode dell'affidamento in sé generato dalla presenza e dalle direttive dell'accompagnatore.

Inoltre, il livello di affidamento nell'accompagnato aumenta se la capacità dell'accompagnatore è certificata da un organo istituzionale a ciò preposto o a seguito di procedure istituzionalizzate e a seguito di frequentazione di appositi corsi. E' evidente che il grado di affidamento che gli escursionisti hanno avuto nella persona dell'imputato quale accompagnatore è data sia dalla conoscenza che avevano di persona preparata per la frequentazione di corsi che lo hanno

abilitato, che dal fatto che egli svolgesse la sua attività per una società, la [REDACTED] che fa dell'escursionismo uno dei brand della propria attività.

Il fatto che l'imputato abbia svolto un'attività di accompagnamento ben sapendo che vi erano seri dubbi che detta attività egli potesse svolgerla, e che questa attività abbia legato alla sua persona l'affidamento di altre che venivano accompagnate in un ambiente quale quello montano che non appartiene loro quale ambiente di diurna frequentazione, fa venir meno ogni possibile valutazione del fatto commesso come lieve e di conseguenza impedisce l'applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis c.p..

Ritenuta pertanto la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli, lo stesso, previa revoca del decreto penale di condanna, deve essere condannato alla pena di euro 300,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Risulta infatti corretta, stimati i criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare modo quelli stabiliti dal n. 2 e 3 della norma in parola, l'applicazione della pena pecuniaria anziché di quella detentiva.

La condanna al pagamento delle spese processuali segue per legge.

Per quanto riguarda la domanda di condanna al risarcimento del danno così come svolta dalla parte civile, non risulta provata l'entità del danno subito. Nè di quello patrimoniale, non essendo stata svolta alcuna allegazione e fornita prova adeguata, nè di quello non patrimoniale laddove, seppur evidente che ai sensi dell'art. 2059 c.c. questo sussista in ragione della violazione del precetto penale, la valutazione del quantum non può risolversi in una scelta equitativa che diventi sinonimo di valutazione arbitraria, in assenza di elementi sui quali fondare il giudizio di equità. Per questo motivo le parti vanno rimesse innanzi al Giudice civile che provvederà di conseguenza sulla domanda.

Le spese di costituzione di parte civile vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto il disposto di cui all'art. 533. 535 cpp ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, lo condanna alla pena di euro 300,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto il disposto di cui all'art. 539 cpp ritenuto che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno lamentato dalla parte civile, rimette le parti davanti al Giudice civile; per quanto riguarda le spese di costituzione di parte civile, visto l'art. 541 cpp le liquida in complessivi € 3.420,00 oltre C.A. ed Iva.

Visto l'art. 544, 3 cpp, riserva giorni 40 per il deposito.

Belluno, 21.6.2017

Il Giudice  
dott. [REDACTED]

